



M.I.U.R.

LICEO GINNASIO STATALE
"GIAN BATTISTA VICO"

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



UNIONE EUROPEA

Prot. 4971/1016 del 18.01.2019

CONVENZIONE PER UN PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
TRA

Liceo Ginnasio Statale "Gian Battista Vico" con sede in Napoli, Via Salvator Rosa, 117, CAP 80136, codice fiscale 80026400632 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa M. Clotilde Paisio, nata a Napoli il 02/08/1962 codice fiscale PSAMCL62M42F839M

e

ISTITUTO di GENETICA e BIOFISICA "Adriano Buzzati-Traverso" (IGB-ABT) del CNR di Napoli - con sede legale in Napoli, Via Pietro Castellino, 111, CAP 80131, codice fiscale 80054330586, Partita IVA 02118311006, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Prof. Antonio Simeone nato a Benevento il 21/05/1959, codice fiscale SMN NTN 59E21A783T

E

ISTITUTO di RICERCA sugli ECOSISTEMI TERRESTRI (IRET) – CNR sezione di Napoli con sede legale in Porano (TR), c/o Villa Paolina, Via Guglielmo Marconi, 2 C.F. 80054330586 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Direttore F.F. Dott. Carlo Calfapietra, nato a Viterbo (VT) il 07-03-1973, codice fiscale CLF CRL 73C07M082O

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi d'istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Gli Istituti del CNR di Napoli, IGB-ABT e IRET, qui di seguito indicati anche come i "soggetti ospitanti", si impegnano a svolgere a titolo gratuito percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro per gli alunni del Liceo "G.B. Vico" di seguito indicato anche come "istituzione scolastica".

Art. 2

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro o collaborazione professionale ad alcun titolo, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.Lgs 77/2005; è invece concepito come parte integrante dell'offerta formativa dell'istituto scolastico.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola-lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione e orientamento del percorso in alternanza scuola-lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da due tutor formativi delle strutture ospitanti, indicati dai rappresentanti legali degli Istituti, denominati tutor formativi esterni;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi;
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica;
6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche. Per gli allievi minorenni l'istituto si impegna ad acquisire il consenso scritto dei genitori.

Art. 3

1. Il **docente tutor interno**, designato dall'Istituzione Scolastica possiede titoli e adeguata formazione e competenze in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (formazione ai sensi del DLgs81/08), svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme ai tutor esterni, i percorsi formativi personalizzati sottoscritti dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con i tutor esterni, il corretto svolgimento
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro rapportandosi con i tutor esterni;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
 - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;

10/1/2018

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. I **tutor formativi esterni** svolgono le seguenti funzioni:

- a) collaborano con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favoriscono l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affiancano e lo assistono nel percorso;
- c) garantiscono l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianificano ed organizzano le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolgono gli studenti nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) forniscono all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i **beneficiari del percorso** sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia d'igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi, (Benacquista Assicurazioni, facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore n. 18562) e, contestualmente, al soggetto promotore;

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il **soggetto promotore** si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- formare lo studente in materia di norme generali relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

I soggetti ospitanti si impegnano a:

- a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
- e) individuare i tutor esterni in soggetti che competenti e adeguatamente formati in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).
- f) fornire agli allievi le informazioni necessarie circa l'uso di strumenti e attrezzature necessarie per le attività e comunque in merito ai rischi specifici a cui gli allievi sono esposti durante tutta la durata del percorso;
- g) non impiegare gli allievi per attività che comportino l'obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa vigente in materia;
- h) inviare al soggetto promotore copia del DVR e qualsiasi altro documento che a parere debba essere tenuto presente, al fine dell'erogazione delle ore di formazione sulla sicurezza, previste dalla normativa vigente.

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso i soggetti ospitanti.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Handwritten signature and initials in blue ink on the right margin.

3. I dati personali contenuti nella presente convenzione e nei documenti da essa contemplati vengono trattati per le esclusive finalità previste dalla Convenzione stessa. I dati suddetti inoltre, trattati in forma anonima, potranno essere comunicati, per fini statistici, a Enti pubblici che ne facciano richiesta nell'ambito delle proprie attività istituzionali. Titolari del trattamento dei dati sono il soggetto promotore e il soggetto ospitante.

Le parti

STABILISCONO

1. che il calendario delle attività verrà definito tra le parti attraverso lettere di intenti;
2. che per il coordinamento e monitoraggio delle attività vengono individuate le seguenti figure di riferimento:
 - I docenti interni all'Istituzione Scolastica saranno individuati dal D.S.
 - Dr.ssa Rosarita Tatè (**tutor formativo esterno** dell'IGB-ABT)
 - Dr.ssa Bruna Laratta, Dr.ssa Filomena Monica Vella e Dr. Roberto Calandrelli (**tutor formativo esterno** dell'IRET)

Napoli, 17 gennaio 2019

Il Dirigente Scolastico

Liceo Ginnasio Statale "Gian Battista Vico"
prof.ssa M. Clotilde Paisio



Il Direttore f.f.
Prof. Antonio Simeone

C.N.R.

Istituto di Genetica e Biofisica "ABT"
Via P. Castellino, 111-80131 Napoli
C.F.: 80054330586
P. IVA: 02118311006

Il Direttore f.f.
Dott. Carlo Calfapietra

C.N.R.

Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri
Via P. Castellino, 111-80131 Napoli
C.F.: 80054330586
P. IVA: 02118311006